

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE e DURATA

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (d'ora innanzi anche T.U.), del codice civile, per quanto compatibile, e delle leggi vigenti in materia, l'Associazione denominata "Nuova Società Italiana di Microbiologia Farmaceutica ETS", di seguito denominata "Associazione" e abbreviata con l'acronimo "SIMiF ETS".

La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "Nuova SIMiF Ente del Terzo Settore" abbreviata con acronimo "SIMiF ETS".

La "SIMiF ETS", è una libera Associazione, che riunisce i cultori della Microbiologia nell'ambito delle lauree ad indirizzo farmaceutico e/o affine.

La nuova "SIMiF ETS" non persegue fini di lucro e non svolge attività commerciali, ad eccezione di quelle necessarie per gli eventi di formazione e promozione delle conoscenze. I suoi associati non percepiscono alcuna forma di dividendo o altro beneficio derivanti dalla gestione associativa; deve pertanto considerarsi come ente non commerciale, ai sensi dell'ex articolo 87, comma 1, lettera "c" del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 (oggi articolo 73).

La nuova "SIMiF ETS" ed i suoi legali rappresentanti dichiarano piena autonomia ed indipendenza, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM).

L'Associazione ha sede legale nel comune di CHIETI, Università "G. d'Annunzio", Dipartimento di Farmacia, Laboratorio di Microbiologia, Prof.ssa Luigina Cellini Via dei Vestini, 31 66100 Chieti. Il trasferimento della sede legale, all'interno dello stesso Comune, è deliberato dal Consiglio Direttivo, mentre il trasferimento in Comune diverso è riservato alla deliberazione dell'Assemblea degli Associati.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - FINALITÀ ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, ai sensi dell'art.4 del T.U., è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forza di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritta nel registro unico nazionale del terzo settore.

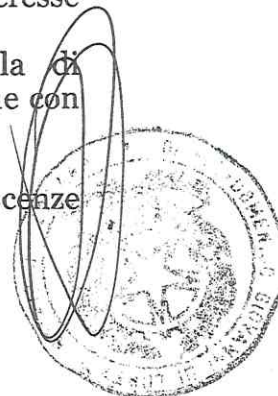
L'Associazione nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 DLgs 117/2017:

- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Essa può, altresì, esercitare attività diverse, in particolare quella di divulgazione delle conoscenze acquisite attraverso progetti di interazione con la comunità ed il territorio.

Nell'attuazione di queste finalità l'Associazione si pone l'obiettivo di:

- contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze



scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo della microbiologia e della microbiologia clinica, anche mediante l'erogazione di premi e riconoscimenti, borse di studio o simili;

- associare i cultori della Microbiologia nel settore Farmaceutico riunendo tutti i Microbiologi, Ricercatori, Docenti, Professionisti, che esercitano, anche se in via non esclusiva, specifica attività nei corsi di laurea ad indirizzo farmaceutico e/o affine;

- riunire senza limitazioni tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto operanti nei settori della Microbiologia all'interno delle Università pubbliche e private, o in regime libero-professionale ovvero con attività lavorativa nell'area interprofessionale che la nuova "SIMiF ETS" rappresenta;

- coordinare la didattica della Microbiologia nei corsi di laurea ad indirizzo farmaceutico e/o affine - curare la divulgazione delle conoscenze nell'ambito della Microbiologia nel settore Farmaceutico anche promuovendone l'inserimento nei programmi di insegnamento pre- e post-universitario;

- indire congressi, convegni e corsi di aggiornamento per le discipline microbiologiche;

- favorire i rapporti culturali nazionali ed internazionali nel campo della Microbiologia nel settore Farmaceutico;

- promuovere e mantenere rapporti con le Associazioni a carattere scientifico che coltivino interessi affini;

- fornire le necessarie competenze e consulenze agli organi nazionali, regionali e locali per l'organizzazione ed il coordinamento di ogni iniziativa nell'ambito della Microbiologia nel settore Farmaceutico.

Nella realizzazione delle su elencate finalità la nuova SIMiF ETS si impegna anche a:

- prendere le necessarie iniziative nel campo editoriale;

- predisporre e regolamentare l'impiego di sistemi di verifica del tipo e della qualità di tutte le attività svolte a fini formativi.

La nuova "SIMiF ETS" non prevede in alcun modo, tra le finalità istituzionali, la tutela sindacale degli associati e, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del T.U.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti.

A tal proposito, l'Associazione si potrà anche avvalere dell'opera di Volontari che, per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività dei Volontari deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del T.U.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di

lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 3 - ASSOCIATI

Possono essere Associati persone fisiche, interessate allo studio della Microbiologia nel settore Farmaceutico che operano nei settori di attività delle strutture dell'Università, del Servizio Sanitario Nazionale o in regime libero-professionale. L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci: ordinari, onorari.

Associati ordinari

Possono chiedere di diventare Associati ordinari i cultori in possesso di titoli comprovanti un interesse e/o una documentata esperienza professionale per la Microbiologia nel settore Farmaceutico. Gli Associati ordinari godono dell'elettorato attivo e passivo.

Associati onorari

Possono essere nominati Associati onorari, dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo della Microbiologia nel settore Farmaceutico. Gli Associati onorari godono dell'elettorato attivo e passivo.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione ad associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

La perdita della qualità di Associato avviene per i seguenti motivi:

- * dimissioni, da inoltrare per iscritto all'Associazione;
- * mancato versamento della quota sociale per un biennio dopo due solleciti;
- * qualora diventino portatori di interessi economici incompatibili con l'autonomia e l'indipendenza della "Nuova SIMiF ETS";
- * per aver agito in contrasto con le finalità e gli interessi dell'Associazione;
- * per aver riportato condanne penali passate in giudicato.

L'esclusione dall'Associazione avviene per delibera del Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

ART. 5 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti



dell'Associazione;

3) a versare l'eventuale quota associativa;

Tutti gli associati hanno diritto:

1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione,

2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

3) ad accedere alle cariche associative;

4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART 6. - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci

il Consiglio Direttivo

il Presidente

il Vice presidente

il Segretario

il Tesoriere

l'Organo di Controllo, nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 T.U.E.L.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 7- ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati di cui all'art.3.

Competenze inderogabili dell'assemblea ex art. 25 T.U sono:

1. nomina e revoca dei componenti gli organi sociali;

2. nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

3. approvazione del Bilancio (consuntivo e preventivo);

4. deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

5. deliberazione sulla esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

6. deliberazione sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

7. approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

8. deliberazione dello scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

9. deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea potrà altresì:

- determinare gli indirizzi generali per il raggiungimento degli scopi sociali;

- approvare proposte di massima relative ai programmi di attività dell'Associazione;

- nominare gli associati onorari, su proposta del Consiglio Direttivo;

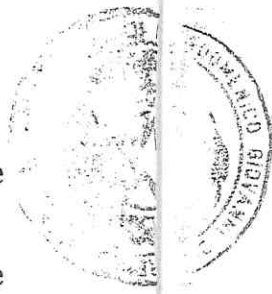
- deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno;

- approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8- SVOLGIMENTO ASSEMBLEA

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione, prevedendo una prima e una seconda convocazione, almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.



L'Assemblea può essere convocata anche dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

La convocazione deve essere comunicata senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei ad informare gli Associati, anche per via telematica.

L'Assemblea deve tenersi o presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nel Territorio della Repubblica Italiana.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto.

Ogni Associato ha diritto ad un voto.

Gli Associati possono farsi rappresentare con delega scritta; ogni Associato non potrà avere più di due deleghe.

Ai componenti il Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo è vietato ricevere deleghe.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, anche per via telematica, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria, che avvengono di norma con voto palese, sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei presenti in riunione fisica e/o telematica, sia in prima che in seconda convocazione.

In via straordinaria, l'Assemblea viene convocata dal Presidente, o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dietro richiesta di 1/3 dei Soci aventi diritto di voto. La convocazione deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli Associati aventi diritto al voto.

Nei casi nei quali l'Assemblea straordinaria è convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, la deliberazione richiede il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati nonché i componenti l'organo amministrativo e, se nominato, i componenti l'organo di controllo.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Di ogni assemblea viene redatto un sintetico ma completo verbale da parte del Segretario.

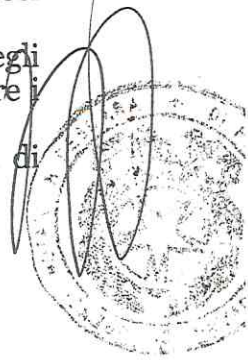
I verbali delle assemblee devono restare depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli associati e riportati nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

L'Assemblea può anche svolgersi in collegamento audio-video a condizione che:

(i) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere l'assemblea tenuta in detto luogo;

(ii) sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(iii) sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di



intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti ed alla votazione, nonché di ricevere o trasmettere documenti;
(iv) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo deputato al conseguimento degli scopi statutari dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.

I membri eletti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

È fatto obbligo a tutti i membri degli Organi societari di dichiarare eventuali conflitti di interesse presenti al momento di assumere la carica o insorti dopo la nomina e, se del caso, dichiarare la propria ineleggibilità o autosospendersi. Diversamente l'esclusione dalla carica avverrà come per la decadenza da Associato (cfr. art. 3).

È esclusa qualsiasi forma di retribuzione per le cariche sociali.

I consiglieri non debbono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della nuova "SIMiF ETS".

ART. 10 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spettano i compiti per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, dando esecuzione alle delibere assembleari ed assumendo tutte le iniziative del caso, ed in particolare, svolge le seguenti funzioni principali, che esercita collegialmente:

- guidare ed amministrare l'Associazione;
- proporre all'Assemblea le direttive generali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- curare i rapporti con le altre Associazioni scientifiche interessate alla Microbiologia;
- eleggere il Presidente e su proposta di quest'ultimo eleggere, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere;
- coadiuvare il Presidente nella elaborazione della relazione annuale sull'attività dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea;
- proporre all'Assemblea i nominativi degli eventuali Associati onorari;
- stabilire l'ammontare della quota sociale;
- adottare ogni provvedimento che non sia espressamente riservato ad altri organi dell'Associazione;
- tenere i rapporti e favorire iniziative sinergiche con i Collegi dei Docenti di Area Farmaceutica;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Segretario ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei

Consiglieri. La convocazione deve essere comunicata senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei anche per via telematica, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

Il Consiglio Direttivo si potrà svolgere anche con collegamento audio video. Per la validità della riunione audio-video valgono le stesse regole stabilite per l'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi membri. Tutte le delibere devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni s'intenderà approvata la decisione alla quale avrà aderito con il suo voto il Presidente.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti, consulenti e associati che abbiano particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno; la partecipazione è limitata alla discussione degli argomenti di loro competenza e non dà diritto di voto.

I membri del Consiglio Direttivo che si trovassero in situazioni di conflitto di interesse con l'Associazione hanno l'obbligo di dichiararlo prontamente per i provvedimenti del caso.

ART. 11 - PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione ed è il garante dell'applicazione dello Statuto e del Regolamento, nonché della regolare esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. È eletto, a scrutinio segreto, dai componenti del Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

È rieleggibile, come il Consiglio Direttivo, per una sola volta consecutiva.

Il Presidente ha le seguenti principali attribuzioni:

- propone la nomina di un Vicepresidente, del Segretario, del Tesoriere, scelti tra i componenti il Consiglio Direttivo eletto;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- coordina i lavori del Consiglio Direttivo e cura che vengano attuate le deliberazioni dell'Assemblea;
- conferisce deleghe a singoli membri del Consiglio Direttivo per la trattazione di affari determinati, dandone comunicazione al Consiglio medesimo;
- adotta in via d'urgenza ogni iniziativa ritenuta necessaria a salvaguardare la funzionalità e gli interessi dell'Associazione, fatta salva la ratifica da parte del Consiglio Direttivo, al cui esame il provvedimento dovrà essere sottoposto nella prima riunione successiva.

Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni è coadiuvato dal Vicepresidente che, volta per volta, su sua indicazione, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del DL 3 luglio 2017, n.117 o facoltativamente per volontà dell'Assemblea.

L'art. 30 T.U. stabilisce che nelle Associazioni del terzo settore è obbligatorio l'organo di controllo quando, per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti:



- * totale attivo dello stato patrimoniale: €110.000,00;
- * totale ricavi, rendite, entrate comunque denominate: € 220.000,00;
- * numero dipendenti mediamente occupati nell'anno: 5 unità;

Ai componenti l'organo di controllo si applica l'art.2399 C.C. I componenti l'organo di controllo debbono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397 c.2, C.C.;

L'art. 31 T.U., salvo quanto previsto dall'art.30 T.U. c. 6, stabilisce che le associazioni debbono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- * totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00;
- * ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate: € 2.200.000,00;
- * dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'Organo di controllo vigila e convalida la regolarità degli atti amministrativi e contabili dell'Associazione. È costituito da membri effettivi, eletti tra gli associati, non facenti parte del Consiglio Direttivo, o, nel caso in cui sia obbligatorio per legge, scelti nell'elenco dei Revisori legali. Esso dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Compiti dell'organo di controllo sono: controllare la regolarità degli atti amministrativi e contabili posti in essere dai competenti organi dell'Associazione, esporre all'Assemblea il proprio parere sul bilancio preventivo e consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo.

È esclusa qualsiasi forma di retribuzione per le funzioni svolte.

ART. 13 - SEGRETARIO

Il Segretario è proposto dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio stesso. Il Segretario:

- coadiuva il Presidente nell'organizzazione delle attività dell'Associazione;
- provvede al costante aggiornamento dell'elenco dei soci e delle loro cariche o attività all'interno dell'Associazione;
- cura l'elenco delle iniziative nazionali e regionali della Associazione, con i nomi dei relativi responsabili T.U.;
- redige e sottoscrive i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può assegnare al Segretario anche il ruolo di Tesoriere.

ART.15 - TESORIERE

Il Tesoriere è proposto dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio stesso. Il Tesoriere:

- è il depositario dei beni dell'Associazione e dell'archivio dei documenti contabili;
- provvede alla riscossione delle quote sociali;
- vigila su tutti gli aspetti finanziari dell'Associazione ed aggiorna i movimenti contabili dell'Associazione, riferendone al Presidente e al Consiglio Direttivo.

L'Associazione può assegnare al Tesoriere anche il ruolo di Segretario.

ART. 15 - CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute, *opportunamente documentate*, in ragione dell'ufficio. Coloro che rivestono cariche sociali non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato.

ART. 16 - ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dall'inizio di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuali e li sottopone all'Assemblea degli Associati. Una volta approvati dall'Assemblea degli Associati in occasione della prima convocazione utile, il bilancio preventivo e consuntivo sono depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

I bilanci annuali, preventivo e consuntivo, devono restare depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci, nei quindici giorni che precedono e che seguono l'Assemblea. La nuova SIMiF ETS si fa l'obbligo di pubblicare i bilanci di previsione e i bilanci consuntivi sul sito istituzionale della nuova SIMiF ETS, così pure gli eventuali incarichi retribuiti.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

È esclusa qualunque attività imprenditoriale, fatte salvo quelle necessarie a condurre le attività previste all'articolo 2.

ART. 17 - PATRIMONIO

Il fondo patrimoniale è costituito da:

- eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinati a incremento del patrimonio;
- eventuali residui attivi di precedenti esercizi, esplicitamente destinati al patrimonio.

L'Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività:

- con le quote annuali degli associati;
- con eventuali residui attivi di incontri formativi, congressi, simposi e altre manifestazioni;
- con eventuali diritti d'autore;
- con le rendite del patrimonio;
- con eventuali contributi e donazioni e ogni altro provento destinato all'attività;
- con eventuali contributi 5 x 1.000, come previsto dalla legge.

È esclusa la possibilità di ricevere contributi economici che, anche indirettamente, possano configurare conflitto di interessi con il SSN anche se provenienti attraverso soggetti collegati.

ART. 18 - SCIoglimento

L'Associazione può essere sciolta, su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di 1/3 dei Soci aventi diritto di voto, mediante deliberazione dell'Assemblea approvata a maggioranza di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea che deliberi lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART. 19 - NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea che ha costituito l'Associazione.



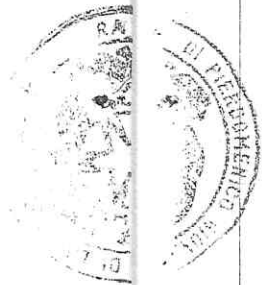
ART. 20 - RINVIO A NORMATIVA

Per quanto non indicato nel presente statuto, si fa riferimento e richiamo alle norme in materia di ETS stabilite dal D. Lgs 3 luglio 2017, n°117 (T.U.).

HANNO FIRMATO:

- Letizia ANGIOLELLA
- Luigina CELLINI
- Giovanna SIMONETTI
- GIOVANNI DI PIERDOMENICO NOTAIO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
NEL MIO STUDIO, 23/02/2023**



[Handwritten signature]

A circular official stamp of the Italian Republic, partially visible on the right edge of the page. The stamp features the coat of arms of Italy and the text "REPUBBLICA ITALIANA" and "MINISTERO DELL'INTERIORE".

